

MODIFICHE STATUTO ASSOCIAZIONE DELLE CITTA' E SITI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO	
Testo Vigente	Proposte di modifica
<p>Art. 1 DENOMINAZIONE</p> <p>1. E' costituita, con le finalità di cui al successivo articolo 3, una Associazione con la seguente denominazione: "ASSOCIAZIONE CITTA' E SITI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO".</p> <p>2. Sono organizzate nell'Associazione le località italiane sul cui territorio insistono beni culturali e naturali iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.</p> <p>3. L'Associazione non ha fini di lucro.</p> <p>Art. 2 SEDE</p> <p>1. L'Associazione ha sede provvisoria presso il Municipio di Vicenza, Corso Palladio, 98.</p> <p>2. Successivamente l'Associazione assume come sede legale quella della Presidenza.</p> <p>3. Il Segretariato Permanente, di cui al successivo art. 17, ha sede presso il Comune di Ferrara.</p> <p>4. L'Assemblea, con propria deliberazione, può stabilire l'ubicazione di sedi operative.</p> <p>Art. 3 FINALITÀ</p> <p>1. L'Associazione ha le seguenti finalità, nel rispetto dei valori e delle finalità affermate nella Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'Umanità:</p> <p>a) attuare iniziative per la tutela del patrimonio culturale e naturale dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO e realizzare progetti e proposte comuni da presentare alle Amministrazioni pubbliche italiane e alle Istituzioni internazionali;</p> <p>b) costruire politiche di scambio di esperienze, in relazione ai problemi presentatisi e alle soluzioni adottate dalle varie comunità;</p> <p>c) promuovere iniziative di educazione in collaborazione con le autorità scolastiche;</p> <p>d) promuovere, in collaborazione con</p>	<p>PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI</p> <p>Art. 1 DENOMINAZIONE</p> <p>1. Tra i soggetti responsabili della tutela e della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO è costituita l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE BENI ITALIANI PATRIMONIO MONDIALE UNESCO".</p> <p>2. Il segno distintivo dell'Associazione viene approvato dall'Assemblea. Le modalità d'uso del segno distintivo sono definite in apposito regolamento.</p> <p>3. L'Associazione ha il diritto d'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio segno distintivo.</p> <p>Art. 2 SEDE E DURATA DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. L'Associazione ha sede presso il Comune di Ferrara.</p> <p>2. L'Assemblea, con propria deliberazione, può istituire sedi secondarie o operative, uffici, ecc., e sopprimerle. Per quanto riguarda le sedi e/o gli uffici stabiliti con il presente Statuto, essi possono essere modificati o soppressi soltanto con una modifica statutaria.</p> <p>3. La durata dell'Associazione è illimitata.</p> <p>Art. 3 SCOPI</p> <p>1. L'Associazione assume come propria funzione istituzionale e generale la programmazione, il coordinamento e la realizzazione di attività dirette alla protezione e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale rappresentato dai beni UNESCO. L'obiettivo è quello di superare l'individualità delle azioni di protezione e valorizzazione dei singoli siti, anche di quelle in attuazione delle misure di sostegno previste dalla L. 20.02.2006 n. 77, sia procedendo con adeguate, autonome iniziative, sia coordinando le iniziative dei soggetti responsabili della gestione e della tutela dei singoli beni. Ulteriori obiettivi sono quelli di coordinare le misure speciali di tutela e fruizione dei beni</p>

<p>Università e Istituti di ricerca pubblici e privati, iniziative finalizzate alla formazione professionale del personale delle pubbliche Amministrazioni e non, impiegato nella gestione del patrimonio culturale delle città d'arte;</p> <p>e) programmare una politica turistica e di diffusione dell'immagine che corrisponda agli interessi della comunità in cui si trovano i beni Patrimonio dell'Umanità;</p> <p>f) promuovere rapporti di collaborazione e di cooperazione con altre analoghe Associazioni che dovessero costituirsi in Italia e con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;</p> <p>g) instaurare rapporti di collaborazione con le Associazioni internazionali che hanno finalità analoghe, in particolar modo con l'UNESCO.</p> <p>2. A questo scopo l'Associazione:</p> <p>a) promuove studi, avvalendosi dei propri organi amministrativi e consultivi, promuove e partecipa a seminari, convegni e riunioni utili al raggiungimento delle finalità proprie;</p> <p>b) fornisce un servizio di informazione, documentazione e consulenza tecnico-scientifica agli associati;</p> <p>c) favorisce, in generale, l'esercizio delle attività inerenti al suo scopo.</p> <p>Art. 4 SOCI</p> <p>1. Possono fare parte dell'Associazione i Comuni, le Province e le Regioni italiani, e le loro forme associative di cui al Titolo II, Capo V, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i Parchi Provinciali, Regionali e Nazionali nei cui territori si trovano beni iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO nonché i soggetti a cui sia affidata istituzionalmente la gestione di Siti iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.</p> <p>Art. 5 ORGANI</p> <p>1. Sono organi dell'Associazione:</p> <p>a) amministrativi: l'Assemblea Generale il Consiglio Direttivo il Comitato di Presidenza il Presidente due Vice Presidenti</p> <p>b) consultivi: Comitato tecnico-scientifico</p> <p>c) di controllo: il Collegio dei revisori dei conti</p> <p>d) gestionali e organizzativi:</p>	<p>UNESCO con quelle ricavabili dalla normativa statale di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale; di curare i rapporti con i Ministeri competenti e con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali in particolare, con la Commissione Nazionale UNESCO, con il Centro del Patrimonio Mondiale di Parigi, e comunque con ogni organismo nazionale e internazionale che si occupi dei beni UNESCO.</p> <p>2. A tali fini, pertanto, l'Associazione:</p> <p>a) organizza e gestisce iniziative per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;</p> <p>b) elabora e presenta progetti, proposte e richieste di finanziamenti presso le Amministrazioni statali e regionali, l'Unione europea e le Istituzioni internazionali e ne cura l'esecuzione;</p> <p>c) riceve e gestisce finanziamenti, pubblici e privati, da impiegare per la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;</p> <p>d) coopera con i Soci che ne facciano richiesta nello sviluppo di progetti finanziati aventi ad oggetto la tutela, la valorizzazione e la promozione dei beni iscritti nelle liste UNESCO;</p> <p>e) fornisce ai Soci supporto tecnico e organizzativo e servizi di informazione, documentazione, assistenza e consulenza tecnico-scientifica, direttamente o tramite soggetti a tale scopo istituiti;</p> <p>f) promuove e elabora politiche dirette a migliorare gli strumenti di tutela e valorizzazione dei beni iscritti nella liste UNESCO;</p> <p>g) organizza e promuove attività di ricerca e studio;</p> <p>h) promuove e gestisce, anche in collaborazione con Università e Istituti di ricerca pubblici e privati, iniziative finalizzate all'aggiornamento o alla formazione professionale del personale (dei Soci e non) che si occupa della gestione dei beni UNESCO;</p> <p>i) organizza e promuove iniziative di divulgazione e, in collaborazione con le autorità scolastiche, attività educative mirate nei confronti di bambini e ragazzi in età scolare; istituisce e promuove premi o borse di studio;</p> <p>l) elabora, realizza o partecipa a iniziative di promozione turistica e di diffusione</p>
---	---

<p>Il Segretariato Permanente</p> <p>Art. 6 L'ASSEMBLEA GENERALE</p> <p>1. L'Assemblea Generale è composta dai legali rappresentanti, o dai loro delegati, degli enti di cui all'art. 4 in regola con il versamento delle quote associative fino ad almeno due anni precedenti.</p> <p>2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei due Vice Presidenti.</p> <p>3. L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano.</p> <p>4. La convocazione è disposta dal Presidente presso la sede dell'Associazione o presso altre città italiane, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio Direttivo, o su richiesta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.</p> <p>5. Possono essere invitati per l'audizione, la consultazione o a titolo di osservatori, il Direttore Generale dell'UNESCO e rappresentanti di altre città, enti ed organismi italiani e internazionali. Gli osservatori non hanno diritto di voto, ma possono essere ascoltati dall'Assemblea.</p> <p>6. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, che può aver luogo nel medesimo giorno fissato per la prima, la presenza di almeno un terzo degli stessi.</p> <p>7. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono sempre palesi. I componenti che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta. Sono ammesse fino ad un massimo di due deleghe ad un socio dell'Assemblea.</p> <p>8. I componenti non in regola con il versamento delle quote associative fino ad almeno due anni precedenti non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.</p> <p>9. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Art. 7 COMPITI DELL'ASSEMBLEA</p>	<p>dell'immagine per la valorizzazione dei beni UNESCO e dell'Associazione, nel rispetto degli interessi delle comunità in cui i beni si trovano e degli scopi perseguiti dall'Associazione e dalle Convenzioni UNESCO;</p> <p>m) intrattiene rapporti con tutti gli uffici pubblici competenti, nonché con gli uffici dell'UNESCO di Parigi e con gli organismi internazionali o di altri Stati preposti alla tutela del patrimonio culturale mondiale;</p> <p>n) promuove e partecipa a organismi e associazioni internazionali aventi i medesimi scopi;</p> <p>o) promuove lo scambio di esperienze tra i soggetti gestori di siti UNESCO, nazionali e esteri, in relazione ai problemi presentatisi e alle soluzioni adottate dalle varie comunità;</p> <p>p) organizza e partecipa a studi, seminari, convegni, campagne di informazione, riunioni e fiere di settore, per raccogliere dati, diffondere e condividere i risultati raggiunti, promuovere la tutela dei beni protetti e le finalità dell'Associazione;</p> <p>q) organizza e partecipa a campagne o iniziative aventi per obiettivo la raccolta di fondi in favore dell'Associazione o finalizzate alla realizzazione di specifici progetti riguardanti beni iscritti nelle liste UNESCO;</p> <p>r) svolge ogni altra attività, anche di natura finanziaria, necessaria e/o utile al raggiungimento dei propri scopi, compreso lo sfruttamento a uso commerciale della propria denominazione o del proprio simbolo, la stipulazione di mutui o fidejussioni, ecc..</p> <p>3. L'Associazione non ha fini di lucro.</p> <p>PARTE SECONDA – SOCI</p> <p>Art. 4 SOCI</p> <p>1. Possono far parte dell'Associazione i soggetti, pubblici o privati, che sono responsabili, della tutela e della gestione dei beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO, così come definito dalla L. 20.02.2006 n.77.</p> <p>2. In caso di beni transfrontalieri, possono diventare soci dell'Associazione i soggetti responsabili della gestione per la parte italiana, salvo che gli accordi internazionali che regolano la tutela e la gestione di tali beni non</p>
---	---

<p>1. Spetta all'Assemblea deliberare:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del Presidente, dei Vice Presidenti e del Collegio dei revisori dei conti; b) l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, unitamente alla relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce; c) l'approvazione degli indirizzi, delle direttive generali e del programma di attività dell'Associazione; d) la ratifica dell'ammissione di nuovi soci; e) l'approvazione degli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione; f) i criteri per il rimborso spese e per la corresponsione di indennità agli amministratori e ai revisori dei conti; g) i criteri per il rimborso ai Soci delle spese per il personale dipendente dagli stessi assegnati al Segretariato permanente di cui al successivo art. 17; h) I criteri per il rimborso ai Soci delle spese per i componenti del Comitato Tecnico Scientifico di cui al successivo art. 14. i) ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal presente statuto. <p>2. L'Assemblea può istituire organi consultivi a carattere tecnico-scientifico.</p> <p>Art. 8 IL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. 2. Il Consiglio Direttivo è composto: dal Presidente dell'Associazione, da due Vice Presidenti e da nove componenti eletti dall'Assemblea. Nella fase di avvio dell'Associazione tutte le città entreranno a far parte del Consiglio Direttivo. Al Consiglio Direttivo dell'Associazione verrà invitato un rappresentante del Ministero degli Esteri e del Ministero dei Beni Culturali, per garantire un contatto istituzionale con gli uffici dell'UNESCO. 3. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica quanto il Presidente e possono essere riconfermati; essi rimangono comunque in carica fino alla nomina dei successori. 4. I componenti eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica 	<p>contengano prescrizioni incompatibili con tale partecipazione.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Ogni Socio è tenuto a versare il contributo annuale e eventuali contributi straordinari che fossero deliberati dall'Assemblea. 4. Ogni Socio è tenuto al rispetto del codice etico approvato dall'Assemblea. 5. La qualità di Socio è intrasmissibile. <p>Art. 5 ISCRIZIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modalità di presentazione della domanda di ammissione all'Associazione sono definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo. 2. La qualità di Socio si acquisisce con la delibera di ammissione dell'Assemblea, previo versamento della quota associativa annuale. 3. L'adesione all'Associazione si intende a tempo indeterminato, salvo recesso. <p>Art. 6 RECESSO, PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO E ESCLUSIONE</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il recesso dall'Associazione deve essere comunicato dal Socio al Presidente dell'Associazione con raccomandata a.r. e ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui sia stata comunicata. Fino a quando il recesso non diviene efficace è dovuta la quota associativa annuale, ma non gli eventuali contributi straordinari deliberati successivamente al recesso. 2. La qualità di Socio si perde in caso di mancato pagamento della quota associativa annuale per 2 (due) anni; oppure in caso di cancellazione del bene della cui tutela e gestione il Socio si occupa dalle Liste UNESCO o di assegnazione ad altro soggetto delle tutela o gestione del detto bene. La perdita della qualità di Socio è dichiarata dal Consiglio direttivo entro 120 giorni dal verificarsi dei fatti sopra indicati. Gli effetti della perdita della qualità di Socio decorrono dall'adozione dell'atto; pertanto, fino a quel momento, il Socio è tenuto alla corresponsione della quota associativa e degli eventuali contributi straordinari. La perdita della qualità di Socio non impedisce una nuova iscrizione, qualora se ne verificano le condizioni. 3. Oltre ai casi sopra previsti, può essere disposta l'esclusione dall'Associazione per gravi motivi (v. art. 24 c.c.). L'esclusione dall'Associazione viene
---	--

<p>all'atto dell'elezione.</p> <p>5. Il Consiglio Direttivo si riunisce prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione, su avviso del Presidente o qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno quattro componenti il Consiglio stesso. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o presso altre città italiane.</p> <p>6. Le sedute non sono pubbliche. Il Consiglio può, comunque, ammettere alle proprie sedute persone non appartenenti al collegio.</p> <p>7. Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.</p> <p>8. Le deliberazioni sono valide se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.</p> <p>9. Coloro che, prendendo parte alla votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti, mentre si computano in quello necessario per la validità della seduta.</p> <p>10. Le votazioni sono sempre palesi.</p> <p>11. Delle riunioni deve essere redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>12. Al Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.</p> <p>Art. 9 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>1. Spetta al Consiglio Direttivo l'adozione degli atti necessari all'amministrazione dell'Associazione e alla realizzazione dei suoi obiettivi che lo Statuto non riserva alla competenza dell'Assemblea, del Comitato di Presidenza o del Presidente.</p> <p>2. Ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti il Consiglio Direttivo individua al suo interno un Comitato di Presidenza, composto dal Presidente, i due vicepresidenti e due dei suoi componenti, che vengono individuati dal Consiglio Direttivo.</p> <p>3. Spetta, in particolare, al Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; b) deliberare circa le proposte predisposte dal Comitato di Presidenza nell'esercizio delle sue funzioni; c) predisporre il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, su proposta del Comitato di Presidenza, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; d) approvare, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea di cui all'art. 7 – c. 1 – 	<p>dichiarata dall'Assemblea nella prima seduta utile, previo invio all'interessato di una lettera di contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine per l'inoltro delle proprie difese scritte. Copia della deliberazione di esclusione deve essere notificata al Socio con raccomandata a.r. e dalla ricezione di tale raccomandata decorrono gli effetti dell'esclusione.</p> <p>4. In caso di recesso, perdita della qualità di Socio o esclusione dall'Associazione, non si acquisisce alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né si ha diritto di ripetere i contributi, ordinari o straordinari, versati. Inoltre, devono essere corrisposti i contributi, ordinari o straordinari, che si ha l'obbligo per Statuto di versare.</p> <p>PARTE TERZA – PATRIMONIO E GESTIONE</p> <p>Art. 7 PATRIMONIO E FONDO DI GESTIONE DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) beni mobili e/o immobili che divengono proprietà dell'Associazione; b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio; c) eventuali donazioni, lasciti o erogazioni. <p>2. L'attività corrente dell'Associazione è finanziata con il fondo di gestione, che è costituito da:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) contributi associativi, ordinari e straordinari; b) proventi provenienti dalle attività che l'Associazione promuove o alle quali partecipa (pubblicazioni, promozione turistica, sfruttamento del marchio, ecc.); c) sponsorizzazioni; d) finanziamenti o contributi di qualsiasi genere, erogati a favore dell'Associazione o a essa spettanti; e) donazioni, lasciti o erogazioni a tale scopo espressamente destinate. <p>3. I Soci possono mettere a disposizione dell'Associazione strutture e personale per lo svolgimento delle attività statutarie, contribuendo in questo modo, oltre che con il contributo associativo annuale, al funzionamento dell'Associazione stessa.</p> <p>Art. 8 DIVIETO DI RIPARTIZIONE DEGLI</p>
--	---

<p>lett. e), i regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione.</p> <p>e) sottoporre all'Assemblea le deliberazioni sulle materie ad essa spettanti;</p> <p>f) determinare la dotazione organica, approvare i criteri e le norme di assunzione del personale del Segretariato Permanente, adottare i provvedimenti relativi al personale;</p> <p>g) determinare, sulla base dei criteri individuati dall'Assemblea di cui all'art. 7 – c. 1 – lett. g), la quota di rimborso spese al Comune di Ferrara per l'attività dei dipendenti assegnati al Segretariato permanente;</p> <p>h) determinare, sulla base dei criteri approvati dall'Assemblea di cui all'art. 7 – c. 1 – lett. h) le quote di rimborso spese ai Soci per l'attività dei componenti designati a far parte del Comitato Tecnico Scientifico;</p> <p>i) deliberare sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio;</p> <p>j) autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione;</p> <p>k) accettare lasciti e donazioni;</p> <p>l) accettare sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti straordinari;</p> <p>m) autorizzare la stipulazione dei contratti;</p> <p>n) procedere ai prelevamenti dal fondo di riserva, nonché agli storni di fondi dai capitoli di spesa;</p> <p>o) ammettere nuovi soci, verificatane la validità dei requisiti di ammissione da parte del Segretariato Permanente;</p> <p>p) determinare la quota associativa annuale, in misura anche diversificata tra gli enti stessi secondo parametri oggettivi;</p> <p>q) designare il coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico.</p> <p>r) designare il segretario nell'ambito della dotazione organica del personale assegnato al Segretariato Permanente.</p> <p>Art 10 IL COMITATO DI PRESIDENZA</p> <p>1. Il Comitato di Presidenza è organo amministrativo con funzione di collaborazione al Presidente ed al Consiglio Direttivo.</p> <p>2. In questa funzione opera attraverso proposte di deliberazione da sottoporsi all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo a seconda delle rispettive competenze.</p>	<p>UTILI</p> <p>1. Non è ammessa la distribuzione di utili agli associati, a nessun titolo e in nessuna forma.</p> <p>Art. 9 CONTRIBUTO ASSOCIATIVO</p> <p>1. I Soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale nella misura determinata dall'Assemblea.</p> <p>2. In casi particolari, qualora ciò sia necessario per il perseguimento dei fini dell'Associazione, l'Assemblea può disporre il versamento di contributi straordinari.</p> <p>Art. 10 CRITERI DI GESTIONE</p> <p>1. Le attività dell'Associazione sono svolte in conformità agli scopi istituzionali con criteri di imprenditorialità, efficacia, efficienza e nel rispetto delle condizioni di equilibrio economico e finanziario.</p> <p>2. Deve essere garantita la massima trasparenza nei confronti di tutti i soggetti che contribuiscono all'Associazione e di tutti i cittadini.</p> <p>3. Non è consentito lo svolgimento di attività, anche strumentali, in forme dalle quali derivi per l'Associazione l'assunzione di responsabilità illimitata.</p> <p>Art. 11 ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCI</p> <p>L'esercizio va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Associazione devono essere approvati, rispettivamente, almeno due mesi prima dell'inizio ed entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio. Il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo devono essere trasmessi ai Soci entro trenta giorni dall'approvazione, accompagnati dalla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo e dalla relazione dei Revisori dei Conti.</p> <p>Non possono essere assunti impegni di spesa eccedenti le disponibilità finanziarie accertate ed indicate in bilancio, se non previo reperimento di ulteriori finanziamenti di pari importo.</p> <p>Art. 12 SERVIZIO DI TESORERIA</p>
---	--

<p>3. Il Comitato di Presidenza è convocato su iniziativa del Presidente ogni volta lo ritenga necessario, prescindendo da qualsiasi formalità di convocazione.</p> <p>4. Delle sedute del Comitato di Presidenza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.</p> <p>Art. 11 COMPITI DEL COMITATO DI PRESIDENZA</p> <p>1. Spetta al Comitato di Presidenza predisporre tutte le proposte di deliberazione che il presente Statuto riserva all'Assemblea o al Consiglio Direttivo a seconda delle rispettive competenze, ed in particolare:</p> <p>a) predisporre la proposta di programma annuale di attività;</p> <p>b) predisporre la proposta di bilancio preventivo ed il conto consuntivo e la relazione dell'attività svolta nell'esercizio cui il conto si riferisce;</p> <p>c) predisporre la proposta di determinazione della dotazione organica;</p> <p>d) predisporre, in generale, tutte le proposte di deliberazione che il Presidente ed il Comitato di Presidenza ritengano di sottoporre al Consiglio Direttivo ed all'Assemblea.</p> <p>Art. 12 IL PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. La presidenza dell'Associazione appartiene ai rappresentanti legali dei soci di cui all'articolo 4, comma 1.</p> <p>2. La prima presidenza è assunta dal Sindaco del Comune di Vicenza all'atto costitutivo dell'Associazione.</p> <p>3. Dopo il periodo transitorio di cui al comma precedente, l'Assemblea, nella stessa seduta in cui viene eletto il Consiglio Direttivo, elegge il Presidente a maggioranza assoluta dei soci componenti l'Assemblea. Qualora dopo due votazioni non si raggiunga tale maggioranza, si procede ad una terza votazione e il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei soci presenti. Nella stessa seduta, con votazione separata e con le medesime modalità, si procede alla elezione dei due Vice Presidenti.</p> <p>4. Il Presidente e i due Vice Presidenti durano in carica due anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei successori.</p>	<p>1. Il servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario.</p> <p>2. Il servizio di Tesoreria può essere svolto anche mediante gestione di cassa.</p> <p>PARTE QUARTA - ASSETTO ORGANIZZATIVO</p> <p>Art. 13 ORGANI</p> <p>Sono organi dell'Associazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assemblea Generale; • Presidente; • Consiglio Direttivo; • Segretario dell'Associazione • Coordinatore Scientifico • Collegio dei revisori dei conti. <p>Art. 14 ASSEMBLEA GENERALE</p> <p>1. L'Assemblea Generale è l'organo di indirizzo dell'Associazione.</p> <p>2. Essa è composta dai Soci, purché in regola con il versamento delle quote associative relative agli ultimi due anni. All'Assemblea potranno presenziare anche i Soci non in possesso di tale requisito, ma essi non avranno diritto di voto, né di essi si terrà conto per il raggiungimento della maggioranza necessaria per la validità della seduta.</p> <p>3. Partecipano all'Assemblea i rappresentanti dei Soci o loro delegati muniti di pieni poteri.</p> <p>4. I Soci possono conferire deleghe ad altri Soci, per la partecipazione all'Assemblea. La delega deve contenere l'autorizzazione a assumere tutte le determinazioni di competenza dell'Assemblea stessa. Ad un singolo delegato non possono essere rilasciate più di due deleghe.</p> <p>5. All'Assemblea possono essere invitati - per audizione, consultazione o a titolo di osservatori - il Direttore Generale dell'UNESCO e rappresentanti di Stati esteri, di altre città, enti ed organismi italiani e internazionali. Gli invitati non hanno diritto di voto.</p> <p>6. I membri del Consiglio Direttivo e il Coordinatore Scientifico possono partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea, salvo che questa non sia stata convocata per la nomina di alcuno dei componenti del Consiglio Direttivo e/o del Coordinatore Scientifico.</p> <p>7. Il Presidente dell'Associazione, i componenti del Consiglio Direttivo e il</p>
--	---

<p>5. I due Vice Presidenti esercitano tutte le funzioni e compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento.</p> <p>6. La carica di Presidente non può essere esercitata dallo stesso socio per più di tre mandati consecutivi.</p> <p>7. Le dimissioni del Presidente e dei Vice Presidenti sono efficaci e diventano irrevocabili, trascorso il termine di venti giorni dalla acquisizione del protocollo.</p>	<p>Coordinatore Scientifico non possono partecipare all'Assemblea in rappresentanza dei Soci.</p> <p>8. L'Assemblea nomina il Coordinatore dell'Assemblea dei Soci fra i componenti della stessa.</p> <p>9. Segretario dell'Assemblea è il Segretario dell'Associazione.</p> <p>10. Per la validità delle sedute è richiesta, in prima convocazione, la presenza della maggioranza dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, la presenza di almeno un terzo degli stessi, salvo diversa previsione del presente statuto.</p> <p>11. Le deliberazioni sono valide quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Le votazioni sono sempre palesi.</p> <p>12. I partecipanti all'Assemblea che, con riferimento a ciascuna votazione, dichiarano di astenersi, non si computano nel numero dei votanti.</p> <p>13. Dell'Assemblea deve essere redatto un verbale a cura del Segretario. L'originale del verbale deve essere sottoscritto dal Coordinatore dell'Assemblea e dal Segretario. Copia del verbale di ciascuna seduta deve essere inviato ai Soci entro 30 giorni dall'Assemblea.</p> <p>14. La partecipazione all'Assemblea non dà diritto a gettoni di presenza o rimborsi spese di alcun genere.</p>
<p>Art. 13 COMPITI DEL PRESIDENTE</p> <p>1. Spetta al Presidente dell'Associazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> representare l'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio; convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e firmare i processi verbali delle sedute unitamente al Segretario; curare l'esecuzione dei provvedimenti degli organi deliberanti; autorizzare e disporre direttamente i lavori, i servizi, le forniture e gli acquisti, in economia, fino al valore di 3 mila Euro, oneri fiscali esclusi; firmare i mandati di pagamento e le reversali d'incasso. Questo specifico compito può essere delegato al personale appartenente al Segretariato Permanente di cui al successivo art. 17. <p>2. Il Presidente nell'ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti il Consiglio Direttivo.</p>	<p>Art. 15 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. L'Assemblea è convocata per l'approvazione dei bilanci e ogni volta che il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, nonché quando ne facciano richiesta motivata almeno un decimo dei Soci o il Collegio dei Revisori dei Conti.</p> <p>2. L'Assemblea si tiene di norma presso la sede dell'Associazione. Su richiesta del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un quinto dei Soci, l'Assemblea può essere tenuta presso una località nella quale si trovano beni italiani iscritti nella Lista del Patrimonio Mondiale o nella Lista del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO o anche presso altra località.</p> <p>3. La convocazione è disposta dal Presidente dell'Associazione con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni; in caso di urgenza il preavviso può essere ridotto a 8 (otto) giorni.</p>
<p>Art.14 COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p> <p>1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tecnici che hanno la responsabilità diretta o che operano nell'ambito della gestione dei rispettivi siti UNESCO designati dai legali rappresentanti dei Soci di cui all'articolo 4.</p> <p>2. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico è nominato dal Consiglio Direttivo, ordinariamente in occasione del rinnovo delle cariche sociali. Il coordinatore ha la facoltà di convocare i membri del Comitato Tecnico-Scientifico ordinariamente almeno due volte l'anno o, straordinariamente, nei casi previsti dal successivo art. 15 - c. 2.</p> <p>3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico può delegare un membro del</p>	

<p>Comitato a sostituirlo in via generale in caso di sua assenza o impedimento.</p>	<p>4. La convocazione deve essere fatta con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.</p>
<p>Art. 15</p>	<p>5. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e deve riportare l'ordine del giorno. L'Assemblea non può deliberare su argomenti che non siano stati iscritti all'ordine del giorno.</p>
<p>COMPITI DEL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO</p>	<p>6. La seconda convocazione può essere fissata anche il medesimo giorno indicato per la prima.</p>
<p>1. Il Comitato Tecnico-Scientifico ha funzioni consultive e propositive a favore dei Soci e degli organi dell'Associazione per l'attuazione delle finalità dell'Associazione di cui all'art. 3.- c. 1.</p>	<p>7. Se sono presenti tutti i componenti, la riunione dell'Assemblea è valida anche se non sono state rispettate le modalità di convocazione fissate dal presente articolo.</p>
<p>2. In particolare è compito del Comitato Tecnico-Scientifico svolgere, nell'ambito dell'attuazione della Legge 20 febbraio 2006, n. 77 e della Circolare del Segretario Generale del MIBAC prot. 24098 del 30 maggio 2007, attività consultiva e propositiva a favore dei Soci e degli organi dell'Associazione.</p>	<p>Art. 16 COMPITI DELL'ASSEMBLEA</p>
<p>3. Il Coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico partecipa senza diritto di voto al Consiglio Direttivo.</p>	<p>1. L'Assemblea:</p>
<p>4. Il Comitato Tecnico-Scientifico, nello svolgimento dei suoi compiti ed in particolare dell'attività prevista dal comma 2 del presente articolo, per garantire maggiore efficacia potrà organizzarsi autonomamente e su base volontaria in gruppi di lavoro, coordinati da un responsabile.</p>	<p>a) nomina o revoca il Presidente e i Soci che entrano a far parte del Consiglio Direttivo;</p>
<p>5. Le modalità di funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico e dello svolgimento dei suoi compiti vengono fissati in apposito regolamento</p>	<p>b) nomina o revoca il Segretario dell'Associazione;</p>
<p>Art.16</p>	<p>c) nomina o revoca il Coordinatore Scientifico;</p>
<p>REVISORI DEI CONTI</p>	<p>d) nomina o revoca i membri del Collegio dei revisori dei conti;</p>
<p>1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri ed è nominato dall'Assemblea in occasione del rinnovo delle cariche sociali.</p>	<p>e) delibera, a maggioranza assoluta, l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti del Presidente, dei membri del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Collegio dei revisori;</p>
<p>2. I revisori dei conti durano in carica due anni e sono rieleggibili.</p>	<p>f) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione del Consiglio Direttivo sull'attività svolta nell'esercizio cui il bilancio consuntivo si riferisce;</p>
<p>3. Spetta al Collegio dei revisori dei conti:</p>	<p>g) approva le modifiche allo statuto dell'Associazione;</p>
<p>a) provvedere al riscontro di gestione;</p>	<p>h) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio di questa;</p>
<p>b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;</p>	<p>i) approva gli indirizzi, le direttive generali e il programma di attività dell'Associazione;</p>
<p>c) effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione;</p>	<p>l) approva gli indirizzi per la predisposizione dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dell'Associazione;</p>
<p>d) esaminare i bilanci, redigendo apposite relazioni;</p>	<p>m) approva il codice etico dell'Associazione;</p>
<p>e) procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo.</p>	<p>n) pronuncia l'ammissione e l'esclusione dei Soci dall'Associazione;</p> <p>o) determina, con cadenza quinquennale, l'importo del contributo associativo annuale;</p> <p>p) dispone eventuali contributi straordinari, determinando il relativo importo e le modalità</p>

<p>4. I revisori dei conti possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.</p> <p>5. L'Assemblea può decidere di avvalersi del Collegio dei revisori dei conti del Comune sede dell'Associazione o del Comune di Ferrara, sede del Segretariato permanente.</p> <p>Art. 17 IL SEGRETARIATO PERMANENTE</p> <p>1. Il Segretariato Permanente è l'organo gestionale e organizzativo dell'Associazione. Esso si compone di un segretario, designato dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 9 - c. 3 lett. r), e di personale amministrativo e tecnico necessario al buon funzionamento dell'Associazione.</p> <p>2. Al Segretariato può essere assegnato personale assunto dall'Associazione o personale incaricato a tempo determinato dal Consiglio Direttivo o personale dipendente dagli enti di cui all'articolo 4, a ciò autorizzato dagli organi competenti. In quest'ultimo caso, sulla base dei criteri stabiliti dall'Assemblea, di cui all'art. 7 - c. 1 lett. g), il Consiglio Direttivo determina le quote di rimborso spese agli Enti.</p> <p>3. Il personale è sottoposto alla sovrintendenza del Presidente.</p> <p>4. Il trattamento economico è deliberato dal Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 18 COMPITI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE</p> <p>1. Il Segretariato permanente opera secondo criteri di correttezza, trasparenza, efficacia ed efficienza nei confronti dei Soci e degli organi dell'Associazione nonché nei confronti di tutti i soggetti, pubblici e privati che intendono fare riferimento all'Associazione.</p> <p>2. Spetta in particolare al Segretariato permanente:</p> <p>a) la tenuta degli archivi dell'Associazione fin dal momento della sua costituzione;</p> <p>b) la redazione e la tenuta della raccolta dei verbali degli organi deliberanti;</p> <p>c) la predisposizione e l'emanazione delle convocazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza nonché la predisposizione dei relativi ordini del giorno;</p>	<p>di versamento;</p> <p>q) delibera in ordine all'accettazione di eredità, legati o donazioni, all'acquisto o all'alienazione di beni immobili, all'acquisto o all'alienazione di beni mobili di valore superiore a € 20.000,00 e alla richiesta di aperture di credito eccedenti € 20.000,00, nonché autorizza la stipulazione di contratti eccedenti € 20.000,00 che non siano stati espressamente previsti nel programma di attività dell'Associazione approvato dall'Assemblea;</p> <p>r) può stabilire la corresponsione di indennità di carica, determinandone l'importo, al Presidente dell'Associazione, ai componenti del Consiglio direttivo, al Segretario e al Coordinatore Scientifico; determina altresì l'importo massimo del rimborso spese che può essere riconosciuto agli stessi, sempre a fronte di spese sostenute e documentate in relazione alle attività svolte per conto dell'Associazione;</p> <p>s) determina il compenso dei revisori dei conti;</p> <p>t) si esprime su ogni argomento alla stessa sottoposto dal Consiglio Direttivo;</p> <p>u) istituisce eventuali organi consultivi temporanei a carattere tecnico-scientifico;</p> <p>v) decide su ogni altro oggetto riservato alla sua competenza dal presente statuto.</p> <p>Art. 17 PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei Soci dell'Associazione; dalla terza votazione è richiesta la maggioranza assoluta dei Soci presenti. Le stesse maggioranze sono richieste anche per la revoca del Presidente.</p> <p>2. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Presidente dell'Associazione.</p> <p>3. La nomina ha carattere personale.</p> <p>4. Il Presidente dell'Associazione è Presidente del Consiglio Direttivo.</p> <p>5. Il Presidente dell'Associazione dura in carica tre anni ed esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.</p> <p>6. La carica di Presidente non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi.</p> <p>7. Le dimissioni del Presidente sono efficaci e diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.</p>
--	---

<p>d) la tenuta dell'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;</p> <p>e) la gestione del servizio di tesoreria;</p> <p>f) l'emissione dei mandati di pagamento e delle reversali di incasso; degli ordinativi di pagamento e dei buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;</p> <p>g) la gestione operativa della redazione e pubblicazione della rivista "Siti", organo ufficiale dell'Associazione;</p> <p>h) la gestione dei rapporti con i Soci, attraverso la tenuta e l'aggiornamento della mailing-list e della lista dei contatti;</p> <p>i) la verifica dei requisiti di ammissibilità di nuovi soci;</p> <p>j) la tenuta e la gestione del sito web</p> <p>k) l'attività di segreteria del Comitato Tecnico-Scientifico e la gestione dei rapporti e della comunicazione con il Coordinatore dello stesso ed i suoi componenti</p> <p>e quant'altro necessario al buon andamento della gestione e dell'organizzazione dell'Associazione, che non sia riservato agli altri organi della stessa.</p> <p>Art. 19 IL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal suo fondo comune, dalle donazioni, dai lasciti, dalle somme che siano comunque destinate al fondo comune e dai beni acquistati con tali somme.</p> <p>2 Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote associative annualmente versate dai Soci, dai proventi delle pubblicazioni, dalle risorse provenienti dalle sue attività, dalle sponsorizzazioni, dai finanziamenti e dai contributi di qualsiasi specie, erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti.</p> <p>3 Finché dura l'Associazione, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.</p> <p>Art. 20 SERVIZIO DI TESORERIA</p> <p>1. Il Servizio di Tesoreria dell'Associazione è affidato dal Consiglio Direttivo ad un istituto bancario.</p> <p>2. Il Servizio di Tesoreria può essere svolto anche mediante gestione di cassa.</p>	<p>Art. 18 COMPITI DEL PRESIDENTE</p> <p>1. Il Presidente dell'Associazione:</p> <p>a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;</p> <p>b) agisce o resiste davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando legali per conto dell'Associazione;</p> <p>c) convoca le riunioni dell'Assemblea;</p> <p>d) convoca le riunioni del Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;</p> <p>e) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dall'Assemblea e dal Comitato Direttivo;</p> <p>f) salvo che non sia disposto diversamente, predispone le proposte di deliberazione che il presente Statuto riserva all'Assemblea o al Consiglio Direttivo, a seconda delle rispettive competenze;</p> <p>g) autorizza le acquisizioni in economia nei limiti di importo fissati dalla normativa vigente e dal regolamento dell'Associazione;</p> <p>h) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;</p> <p>i) cura le relazioni con Enti, Istituzioni, imprese (pubbliche e private) e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno di singole iniziative dell'Associazione;</p> <p>l) può delegare singole funzioni a membri del Consiglio Direttivo.</p> <p>2. Il Presidente, nell'ambito dei propri compiti, può affidare speciali incarichi ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo.</p> <p>3. In caso di necessità ed urgenza, il Presidente adotta gli atti di competenza del Consiglio Direttivo che ritenga indispensabili per salvaguardare l'interesse dell'Associazione, riferendone al Consiglio stesso senza indugio e sottoponendoli alla sua ratifica entro 10 giorni.</p> <p>4. Il Presidente trasmette ai Soci e ai membri del Consiglio Direttivo i documenti da questi richiesti riguardanti qualsiasi iniziativa dell'Associazione.</p> <p>Art. 19 CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.</p> <p>2. Il Consiglio Direttivo è composto dal</p>
---	--

<p>Art. 21 RECESSO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Qualora uno degli Enti Soci intenda recedere dalla partecipazione all'Associazione, dovrà dare comunicazione, a mezzo lettera raccomandata, della relativa deliberazione al Presidente dell'Associazione. 2. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno successivo a quello in cui sia stata comunicata. E', comunque, dovuta la quota associativa relativa all'anno in cui è stato deliberato il recesso. 3. Il recesso non conferisce alcun diritto sui beni e sulle risorse che appartengono di pieno diritto all'Associazione fino al suo scioglimento. <p>Art.22 DURATA E SCIoglIMENTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato. 2. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, conformemente alla finalità della stessa, sono deliberati dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. <p>Art. 23 MODIFICHE DELLO STATUTO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le modifiche al presente statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. 	<p>Presidente dell'Associazione e da n. 12 soggetti designati dai Soci nominati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 16 c. 1 lett. a).</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e continuano a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei successori. I soggetti designati da ciascun Socio cessano comunque dalla carica di componente del Consiglio Direttivo alla cessazione per qualunque causa del mandato degli organi elettivi del Socio designante. 4. La carica di Consigliere direttivo non può essere ricoperta dalla stessa persona per più di due mandati consecutivi. 5. I componenti del Consiglio Direttivo eletti in sostituzione di altri scadono insieme ai componenti in carica all'atto dell'elezione. 6. Fra i membri del Consiglio Direttivo sono eletti 3 (tre) Vice-Presidenti dell'Associazione, di cui uno Vicario, che esercita le funzioni e i compiti del Presidente in caso di sua assenza o impedimento. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente o qualora ne facciano richiesta scritta almeno tre componenti del Consiglio stesso. 8. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede dell'Associazione o dove decide il Presidente. 9. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con altre modalità che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza la convocazione avviene con telegramma, telefax o mediante mezzi telematici ed è inviata con tre giorni di preavviso. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza. 10. Il Consiglio Direttivo può invitare alle proprie riunioni persone non appartenenti al collegio, qualora ciò sia ritenuto necessario o opportuno in relazione alle questioni da affrontare. 11. Le sedute sono valide se è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti (coloro che dichiarano di astenersi non vengono computati nel numero dei votanti); in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le votazioni sono sempre palesi. 12. Il verbale delle riunioni deve essere
---	---

	<p>firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Associazione. Copia del verbale deve essere trasmesso ai componenti del Consiglio entro 20 giorni dalla riunione.</p> <p>Art. 20 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO</p> <p>1. Il Consiglio Direttivo adotta gli atti necessari all'amministrazione dell'Associazione che lo Statuto non riservi alla competenza dell'Assemblea o del Presidente.</p> <p>2. In particolare, nel rispetto degli indirizzi, delle direttive generali e delle indicazioni date dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo:</p> <ul style="list-style-type: none">a) provvede ad adottare le deliberazioni di sua competenza che siano necessarie per la gestione dell'Associazione e per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;b) predispone il programma annuale di attività dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;c) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e la relazione dell'attività svolta, da sottoporre all'Assemblea;d) determina, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, la dotazione organica dell'Associazione, approva i criteri e le norme per l'assunzione del personale dell'Associazione, stabilisce i criteri per l'attribuzione degli incarichi e decide in merito ad essi;e) approva, sulla base degli indirizzi dell'Assemblea, i regolamenti di organizzazione e di funzionamento dell'Associazione;f) delibera sugli affari relativi all'amministrazione del patrimonio, delibera in ordine all'acquisto e alla vendita di beni mobili che non eccedano € 20.000,00;g) autorizza il Presidente a agire o resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale;h) delibera in ordine all'accettazione di sponsorizzazioni, contributi e finanziamenti;i) autorizza la stipulazione dei contratti, qualora ciò non rientri nelle competenze dell'Assemblea;l) dispone in merito ai prelevamenti dal fondo di riserva, nonché agli storni di fondi dai capitoli di spesa;m) elabora le modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;n) nomina procuratori speciali o mandatari
--	--

	<p>dell'Associazione per specifici atti o negozi; o) svolge ogni ulteriore compito attribuito al Consiglio Direttivo dal presente Statuto.</p> <p>Art. 21 SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Il Segretario dell'Associazione è nominato dall'Assemblea.</p> <p>2. Il Segretario dura in carica 4 anni e continua a esercitare le proprie funzioni fino alla nomina del successore.</p> <p>3. La qualità di legale rappresentante o di delegato di uno dei Soci dell'Associazione non è condizione di eleggibilità alla carica di Segretario dell'Associazione.</p> <p>4. Il Segretario dell'Associazione svolge tutte le attività di carattere gestionale ed esecutivo che sono necessarie per il funzionamento dell'Associazione e che non sono riservate ad altri organi dal presente Statuto.</p> <p>5. In particolare, il Segretario</p> <ul style="list-style-type: none">a) stipula i contratti;b) emette e firma i mandati di pagamento e le reversali di incasso; gli ordinativi di pagamento e i buoni d'ordine per l'acquisto di beni e la fornitura di servizi;c) gestisce il servizio di tesoreria, ove questo non sia affidato a un Tesoriere;d) redige e tiene la raccolta dei verbali degli organi deliberanti e del Collegio dei revisori dei conti;e) invia le convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e predispone i relativi ordini del giorno;f) tiene l'inventario dei beni costituenti il patrimonio dell'Associazione;g) dirige il personale del Segretariato e adotta i provvedimenti ad esso relativi, che non siano riservati alla competenza di altri organi. <p>Art. 22 CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DECADENZA</p> <p>1. Non possono essere nominati Presidente, Consigliere direttivo o Segretario dell'Associazione coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, L. 55/1990, lettere a), b), c), d), f), e successive modificazioni e integrazioni, nonché coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2382 c.c..</p> <p>Art. 23 RESPONSABILITA' DEGLI</p>
--	---

	<p>AMMINISTRATORI</p> <p>1. Il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo sono responsabili nei confronti dell'Associazione del loro operato. Si applica quanto disposto dall'art. 18 c.c..</p> <p>2. La deliberazione da parte dell'Assemblea dell'esercizio dell'azione di responsabilità nei loro confronti comporta la revoca immediata dalla carica per Presidente e membri del Consiglio Direttivo.</p> <p>Art. 24</p> <p>COORDINATORE SCIENTIFICO</p> <p>1. Il Coordinatore Scientifico è un organo con funzioni consultive e propositive per l'attuazione delle finalità dell'Associazione. Può svolgere tali funzioni anche in favore di singoli Soci dell'Associazione nei casi e con le modalità previste dal regolamento che disciplina il funzionamento di tale organo.</p> <p>2. Il Coordinatore Scientifico si avvale, per lo svolgimento dei compiti istituzionali, dei tecnici che per conto dei Soci hanno la responsabilità diretta o operano nell'ambito della gestione dei singoli beni materiali o immateriali dell'UNESCO, che compongono il Comitato Tecnico-Scientifico. L'attività istituzionale del Coordinatore Scientifico e del Comitato Tecnico-Scientifico viene disciplinata da un apposito regolamento.</p> <p>3. Il Coordinatore Scientifico dura in carica 4 anni e continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del successore.</p> <p>Art. 25</p> <p>REVISORI DEI CONTI</p> <p>1. Il Collegio dei Revisori dei conti è l'organo di controllo economico-finanziario dell'Associazione.</p> <p>2. Il Collegio è composto di tre membri ordinari e un supplente, nominati dall'Assemblea fra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili. I membri del Collegio nominano il proprio Presidente.</p> <p>3. I revisori durano in carica 3 anni, sono rieleggibili e continuano a svolgere le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.</p> <p>4. Valgono per i revisori le ipotesi di ineleggibilità e di decadenza di cui all'art. 2399, primo comma, c.c..</p> <p>5. Non possono svolgere l'incarico di revisore coloro che ricoprono o hanno ricoperto nel biennio precedente le cariche di Presidente, Consigliere direttivo o Segretario</p>
--	---

	<p>dell'Associazione; coloro che sono o sono stati nel biennio precedente dipendenti dell'Associazione o di alcuno degli enti Soci dell'Associazione, nè coloro che hanno in corso o hanno svolto, sempre nel biennio precedente la nomina, incarichi per l'Associazione.</p> <p>6. In caso di dimissioni o decadenza, i revisori cessati vengono sostituiti con altri componenti nominati dall'Assemblea. Questi durano in carica fino alla scadenza del mandato del revisore sostituito.</p> <p>7. Il Collegio dei revisori dei conti deve:</p> <ul style="list-style-type: none">a) vigilare sulla regolarità finanziaria ed economica della gestione;b) accertare la regolare tenuta della contabilità sociale;c) effettuare verifiche di cassa e dei valori di pertinenza dell'Associazione;d) esaminare i bilanci di previsione e consuntivi, redigendo apposite relazioni. <p>8. I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.</p> <p>9. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e chiedere al Consiglio Direttivo e al Presidente notizie sull'andamento delle attività dell'Associazione.</p> <p>10. Il Collegio dei Revisori o i singoli revisori informano immediatamente i Soci, il Consiglio Direttivo e il Presidente di atti o fatti, appresi nell'esercizio dei loro compiti, che possano costituire irregolarità di gestione, oppure violazione delle norme che regolano l'attività dell'Associazione.</p> <p>11. I verbali delle verifiche del Collegio dei revisori e dei suoi membri devono essere raccolti, in ordine cronologico, e sottoscritti dai membri del Collegio stesso.</p> <p>12. I revisori dei conti non possono assumere incarichi o consulenze dall'Associazione, nè dagli enti Soci della stessa.</p> <p>PARTE QUINTA - NORME FINALI Art. 26 SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.</p>
--	---

	<p>Art. 27 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. In caso di estinzione dell'Associazione, il patrimonio che residua dopo la liquidazione è devoluto, secondo le disposizioni di legge e sentite le autorità competenti, in conformità agli scopi statutari o per fini di pubblica utilità, a Enti perseguenti fini analoghi a quelli dell'Associazione.</p> <p>2. I beni concessi in uso dai Soci all'Associazione rientrano nella disponibilità dei concedenti.</p> <p>Art. 28 MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE</p> <p>1. Le modifiche allo statuto sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti.</p> <p>2. Ai fini dell'approvazione delle modifiche allo statuto, per la validità della seduta dell'Assemblea è richiesta la presenza (in prima o seconda convocazione) di almeno la metà più uno dei Soci.</p> <p>Art. 29 NORMA DI RINVIO</p> <p>1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le norme del Codice Civile e le leggi e i regolamenti vigenti in materia.</p> <p>Art. 30 ENTRATA IN VIGORE</p> <p>1. Lo Statuto dell'Associazione, modificato secondo quanto riportato nel presente testo, entra in vigore con la sua approvazione.</p> <p>2. In attesa dell'elezione dei nuovi organi, continuano a esercitare le proprie funzioni quelli in carica.</p>
--	--